— **da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, in quanto siffatte bottiglie sono tradizionalmente usate dai produttori nazionali, qualora bottiglie identiche o simili siano impiegate in un altro Stato membro in forza di usi correttamente e tradizionalmente praticati nel commercio di vini provenienti da questo Stato.**

Mertens de Wilmars Koopmans Galmot Pescatore
Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Due Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 marzo 1984.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
Cancelliere aggiunto

Il presidente
J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DEL 24 GENNAIO 1984 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il sig. Prantl, cittadino italiano, dirige un'impresa avente sede nella Repubblica federale di Germania. Egli veniva rinviato a giudizio dinanzi all'Amtsgericht di Miesbach con l'imputazione di aver venduto o detenuto per la vendita in Germania, fra il 3 dicembre 1980 e il 10 settembre 1981, vino rosso italiano contenuto in bottiglie del tipo «Bocksbeutel», in violazione del § 17 del regolamento sul vino (Wein-Verordnung) del 1971. Questa disposizione vieta la messa in commercio nelle Bocksbeutel di tipo tradizionale di vini diversi da quelli di qualità, prodotti in regioni determinate, originari della Franconia e di talune altre zone di produzione. L'infrazione di detto divieto può essere punita con la pena detentiva o con ammenda.

Il Prantl veniva prosciolto con la motivazione che, sebbene le bottiglie da lui impiegate fossero del tipo Bocksbeutel tra-

1 — Traduzione dall'inglese.

dizionale, il divieto era in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE e non doveva essere applicato. Il pubblico ministero interponeva appello dinanzi al Landgericht di Monaco di Baviera.

Questo tribunale accertava che in Italia, e soprattutto nell'Alto Adige, sono in uso da oltre un secolo bottiglie tradizionali italiane del tipo Bocksbeutel, che sono però più rotonde e hanno il collo più corto della bottiglia tedesca. Tuttavia, le bottiglie sequestrate avevano una forma molto simile a quella della bottiglia tedesca. Sulla fascetta era indicato che il vino proveniva dalle cantine Karl Martini und Sohn di Girlan (Cornaiano) in provincia di Bolzano. Su un'etichetta caratteristica figurava il nome del vino «Bozner Leiten» (Colli di Bolzano) nonché la menzione che si trattava di vino di qualità prodotto in una regione determinata, imbottigliato nella zona di produzione. Il nome della casa vinicola era ripetuto sull'etichetta assieme al luogo d'origine, «Südtirol». La parola «Italia» chiudeva l'etichetta verso il basso.

Il Landgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, due questioni:

«1. Se il § 17 del regolamento 15 luglio 1971 sul vino, sul vino liquoroso e sulle bevande a base di vino (Wein-Verordnung) abbia effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato CEE.

2. Se, nelle particolari circostanze della presente fattispecie, il § 17 della Wein-Verordnung possa venir applicato per la tutela dei beni giuridici indicati nell'art. 36 del Trattato CEE».

Il governo della Repubblica federale di Germania sostiene che l'uso delle bottiglie di cui trattasi (in prosieguo: le bottiglie del Prantl) costituisce violazione del § 17 — mentre non la costituirebbe l'uso della bottiglia tradizionale italiana — e che la normativa nazionale non contrasta con l'art. 30 o comunque è resa legittima dall'art. 36. Secondo il governo italiano, si tratta di un chiaro caso di violazione dell'art. 30, che esula dalla sfera d'applicazione dell'art. 36. Conformemente a questo punto di vista, la Commissione ritiene che, se le questioni sollevate si pongono realmente, la conclusione cui è giunto il giudice nazionale è corretta.

Essa osserva tattavia che occorre innanzitutto risolvere, anche se non è stata specificamente proposta, la questione della compatibilità della normativa tedesca con le disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché essa può incidere tanto sulla pertinenza delle questioni sollevate quanto sulla soluzione delle stesse. A mio avviso, questo suggerimento dev'essere accolto (sentenza *Danis*, cause 16-20/79, Racc. 1979, pag. 3327).

La Commissione sostiene di avere competenza esclusiva a disciplinare l'uso dei recipienti onde consentire di distinguere la qualità e l'origine dei vini e che dal 1976 gli Stati membri non hanno più il potere di adottare o mantenere in vigore disposizioni che non figurino nei regolamenti concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo o che non siano da questi autorizzate. Ciò risulterebbe dal combinato disposto dell'art. 40, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 355/79 (GU L 54, pag. 99) — che ha sostituito il regolamento n. 2133/74 (GU L 227, pag. 1) — e del regolamento del Consiglio n. 1608/76 (GU L 183, pag. 1), sostituito dal regolamento n. 997/81 (GU L 106, pag. 1).

Occorre prendere le mosse dal regolamento relativo all'organizzazione co-

mune del mercato vitivinicolo. Trattavasi inizialmente del regolamento del Consiglio n. 24/62 (GU 1962, pag. 989), integrato, fra l'altro, dal regolamento n. 816/70 (GU L 99, pag. 1). Al tempo dei fatti di causa vigeva il regolamento n. 337/79 (GU L 54, pag. 1), che modificava e coordinava le precedenti norme. Poiché le disposizioni che qui interessano sono rimaste sostanzialmente immutate, è sufficiente richiamarsi all'ultima versione.

Il titolo IV del regolamento n. 337/79 contiene, fra l'altro, «regole relative all'immissione al consumo», fra le quali, però, non figurano norme particolareggiate pertinenti al caso in esame. Per contro, l'art. 54 dispone che il Consiglio «stabilisce, se necessario, le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'articolo 1. Fino all'applicazione delle norme [suddette] ... le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati memri».

Disposizioni sulla designazione e sulla presentazione figurano nel regolamento n. 2133/74 e, dopo l'abrogazione di questo, sono state riprodotte, per quanto qui interessa, nel regolamento n. 355/79. Quest'ultimo regolamento, com'è indicato nel titolo, «stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve». Il titolo II, «Presentazione», contiene, com'è precisato nell'art 39, «le norme generali relative ai recipienti, all'etichettatura e all'imballaggio». L'art. 40 tratta dei recipienti in cui il vino può essere collocato o trasportato; anche se non risulta chiaramente da questo articolo, tra i recipienti figurano le bottiglie, come emerge dall'insieme della disciplina del regolamento (si veda, ad esempio, l'art. 2, n. 1, lett. c), che, dopo un riferimento ai recipienti, contiene una disposizione relativa al luogo dell'imbottigliamento).

L'art. 40, n. 2, dispone che «l'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare ... b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti».

Nel titolo III, «Disposizioni generali», l'art. 43 stabilisce che la descrizione e la presentazione del vino «non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto». L'art. 46, n. 1, dispone che il vino originario della Comunità, la cui designazione o presentazione non corrisponda a quanto prescritto dal regolamento, non può essere detenuto per la vendita. Infine, a tenore dell'art. 47, «disposizioni transitorie saranno adottate per quanto riguarda la messa in circolazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni del presente regolamento».

Nel regolamento n. 1608/76 la Commissione dettò norme particolareggiate in materia di designazione e presentazione del vino per l'attuazione del regolamento n. 2133/74 (più tardi sostituito dal regolamento n. 355/79). Il suddetto regolamento della Commissione restò in vigore fino al 30 aprile 1981 (e vigeva quindi per una parte del periodo in cui si svolsero i fatti addebitati al Prantl), quando venne sostituito dal regolamento n. 997/81.

L'art. 18 di entrambi i regolamenti della Commissione disponeva specificamente che «l'utilizzazione della bottiglia del tipo "flûte d'Alsace" è riservata, per quanto concerne i vini ottenuti da uve raccolte nel territorio francese, ai v.q.p.r.d. seguenti ...», fra cui i vini d'Alsazia e il Cassis. Il regolamento n. 1608/76 stabiliva inoltre, all'art. 21, che fino al 31 agosto 1977 i «vini ... possono

essere presentati in modo non corrispondente al disposto di detto regolamento, ma conforme alle disposizioni dello Stato membro interessato». Il regolamento n. 997/81 non contiene una disposizione analoga; esso si limita a stabilire che i vini imbottigliati conformemente a entrambi i regolamenti della Commissione all'epoca in cui questi erano in vigore e che non risultassero più conformi a detti regolamenti a seguito di una modifica degli stessi potevano ancora essere messi in vendita.

Non esiste quindi alcuna disposizione relativa alla Bocksbeutel. Si è cercato di giungere ad un accordo circa la tutela di questa bottiglia, il cui impiego doveva essere consentito anche per i vini dell'Alto Adige (su questo la Germania era d'accordo); questi tentativi sono però naufragati quando si è trattato di decidere in merito all'inclusione dei vini di quasi tutte le regioni del Portogallo.

La Commissione si basa in larga misura sulle sentenze della Corte di giustizia nelle cause 83/78, *Pigs Marketing Board/ Redmond* (Racc. 1978, pag. 2347) e 56/80, *Weigand/Schutzverband Deutscher Wein* (Racc. 1981, pag. 583). Nella prima la Corte ha dichiarato che, quando la Comunità ha emanato una disciplina che istituisce un'organizzazione di mercato in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia. L'organizzazione comune di mercato è basata sul principio di un mercato aperto, al quale tutti i produttori hanno libero accesso, e il cui funzionamento è disciplinato unicamente mediante gli strumenti contemplati dall'organizzazione. Pertanto, è «incompatibile coi principi di detta organizzazione dei mercati» qualsiasi disposizione o prassi nazionale atta a modificare le correnti d'importazione o d'esportazione, o ad influire sulla formazione dei prezzi, in quanto impedisce ai produttori di comprare e vendere liberamente negli Stati membri «alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, e di giovarsi direttamente ... di qualsiasi altra misura normalizzatrice del mercato contemplata dall'organizzazione comune». Nella seconda sentenza si afferma che, allo scopo di garantire la trasparenza e il controllo del mercato, relativamente alla designazione e alla presentazione dei vini, «il regolamento n. 355/79 concerne sistematicamente qualsiasi pratica che possa inficiare la correttezza delle operazioni commerciali». L'art. 43 persegue «lo stesso fine, cioè l'eliminazione, nel commercio dei vini, di qualsiasi pratica atta a creare false apparenze».

Non vi è pertanto alcun dubbio che, qualora la Comunità abbia emanato una chiara normativa in un determinato settore, gli Stati membri non possono adottare o mantenere in vigore disposizioni che contrastino con le norme comunitarie o che compromettano il raggiungimento degli scopi essenziali dell'organizzazione comune di mercato. Si tratta di stabilire se questo sia il caso nella fattispecie.

Secondo la Commissione, almeno dal momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1608/76 gli Stati membri non possono più mantenere in vigore le disposizioni nazionali relative alla forma delle bottiglie da vino; sono state stabilite delle norme e il sistema comunitario è esclusivo; l'art. 54 del regomento n. 377/79 non si applica più; il confezionamento è stato disciplinato definitiva-

mente, anche se un solo tipo di bottiglia è oggetto di una disposizione specifica.

Alcuni elementi depongono a favore del punto di vista della Commissione. Si dovevano stabilire delle norme e sono state stabilite sia norme generali sia norme specifiche. È concepibile che si possa contemplare, a livello comunitario, una deroga per un solo tipo di bottiglia ed escludere, per il resto, le disposizioni nazionali. Il fatto che un solo tipo di bottiglia da vino sia tutelato, la flûte d'Alsace, non significa che il sistema sia incompleto. La tutela può comunque essere successivamente estesa ad altre bottiglie mediante opportuno emendamento della disciplina comunitaria, non esistendo più le norme nazionali. Le disposizioni transitorie fino all'agosto 1977 e la norma particolare stabilita, a proposito delle modifiche, nel regolamento n. 997/81 suggeriscono che è stato creato un sistema definitivo. L'art. 46, n. 1, del regolamento n. 355/79 vieta la messa in vendita del vino la cui designazione non sia conforme al regolamento, e dall'art. 39 risulta che le norme generali emanate in fatto di presentazione sono esclusive. Si può anche affermare che l'art. 43 del regolamento n. 355/79 stabilisce una norma generale per, la Comunità, che vieta la presentazione atta a creare confusione sulla natura, sull'origine e sulla composizione del vino e che si sostituisce alle disposizioni nazionali.

Tuttavia, non credo che gli argomenti della Commissione siano accettabili. Essa legge nei regolamenti e nelle sentenze della Corte molto più di quanto non sia consentito. A mio avviso, in base all'art. 54 del regolamento n. 337/79 ed alle disposizioni che l'hanno preceduto, le disposizioni nazionali si applicano fintantoché non siano state emanate «norme relative alla designazione ed alla presentazione» dei vini. L'art. 40, n. 2, del regolamento n. 2133/74 e del regolamento n. 355/79 non stabilisce queste norme. Esso si limita a disporre che l'uso dei recipienti *può* essere assoggettato a condizioni *da determinare*. Una norma può essere adottata solo mediante esercizio del relativo potere.

La norma effettivamente stabilita nell'art. 18 del regolamento n. 1608/76 e del regolamento n. 997/81 non può, secondo me, essere interpretata in modo da farle dire: «questa bottiglia è tutelata; nessun'altra bottiglia è tutelata in forza del diritto comunitario», con la conseguenza che in forza dell'art. 54 le disposizioni nazionali diverse da quelle relative alla flûte d'Alsace non siano più applicabili. Interpretata correttamente, detta norma si riferisce unicamente alla flûte d'Alsace. Salvo restando ulteriori discussioni circa la sua validità, le disposizioni nazionali relative all'imbottigliamento di determinati vini ottenuti — esclusivamente — da uve raccolte in Francia non si applicano più. Le altre disposizioni nazionali continuano ad applicarsi.

Non credo che le disposizioni transitorie inficino questa conclusione, anche se attestano che la Commissione ha ritenuto di aver istituito un sistema completo. Se davvero lo ha ritenuto, non ha raggiunto il suo scopo servendosi di termini sufficientemente chiari.

Non credo nemmeno che la norma generale di cui all'art. 43, che vieta di ingenerare confusione quanto all'origine del vino attraverso la sua presentazione, sia una norma si sensi dell'art. 54, che si sostituisca da sola a qualsiasi disposizioni nazionale in materia. Essa stabilisce, è vero, un importante principio generale di tutela, ma l'art. 40, n. 2, dispone chiaramente che le condizioni da imporre all'uso dei recipienti per garantire la distin-

zione dell'origine devono ancora essere fissate. Solo le norme che stabiliscano queste condizioni possono sostituirsi alle disposizioni nazionali.

A mio avviso, nessuna di queste conclusioni contrasta con le sentenze *Pigs Marketing Board* e *Weigand*. La specifica materia di cui si discute non è stata trattata dalle norme relative all'organizzazione comune di mercato; il mantenimento in vigore delle disposizioni esistenti in attesa dell'emanazione di norme comunitarie non compromette il raggiungimento degli scopi del mercato alla luce dell'art. 54, n. 1.

Le questioni del giudice nazionale devono essere esaminate partendo da queste premesse.

Il giudice di rinvio ha accertato che la Bocksbeutel tradizionale italiana è diversa, nei dettagli menzionati, da quella tedesca; non è stato detto che vi siano altre differenze. La bottiglia del Prantl è molto simile alla bottiglia tedesca. Dalla descrizione fornita e dalle bottiglie prodotte dinanzi alla Corte risulta chiaramente che tutte e tre, in mancanza di una più accurata descrizione, corte e rotonde, sono a prima vista simili tra loro. La bottiglia italiana è accettata dalle autorità tedesche, al pari della bottiglia di tipo Bocksbeutel che contiene il vino portoghese «Mateus». L'uso di una bottiglia di forma simile, anche se non del tutto uguale, per l'armagnac non ha dato luogo a contestazioni. La bottiglia del Prantl risulta essere usata per la messa in commercio del vino rosso di cui trattasi in Italia. Nessuno ha asserito che le bottiglie, anche se acquistate in Germania e in Austria, erano comprate esclusivamente per il mercato tedesco; se così fosse, si potrebbe prendere in considerazione l'eventualità dell'intento di trarre in inganno o indurre in errore il consumatore. È stato inoltre accertato che il vino contenuto nelle bottiglie del Prantl era rosso. È pacifico che il vino della Franconia imbottigliato nelle Bocksbeutel tedesche è per lo più bianco.

Il regolamento tedesco vieta l'uso della Bocksbeutel per la messa in commercio di vini prodotti sia in altre regioni della Repubblica federale sia all'estero. Il governo tedesco ha sostenuto che detto regolamento non costituisce una restrizione quantitativa all'importazione perché il vino può essere venduto in altre bottiglie. Esso avrebbe il solo scopo di tutelare un'indicazione indiretta di origine e di qualità e di proteggere il consumatore, garantendo così la lealtà della concorrenza nella Comunità. La restrizione sarebbe ragionevole e necessaria. Il provvedimento non comprometterebbe gli scambi commerciali e quindi non potrebbe costituire una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Per di più, non vi sarebbe alcuna restrizione causata da maggiori costi, poiché i produttori italiani avrebbero la possibilità di usare bottiglie italiane ed evitare la spesa dell'acquisto in Germania e in Austria.

Secondo me, una disposizione come il § 17 costituisce una restrizione all'importazione, attuale o potenziale, diretta o indiretta, che equivale ad una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Il vino italiano può essere, ed è, messo in commercio in Italia nelle bottiglie del Prantl. Per poter essere venduto in Germania, lo stesso vino deve essere imbottigliato in recipienti diversi per il mercato tedesco o essere travasato in altri recipienti. Nella causa 261/81,

Rau/De Smedt (Racc. 1981, pag. 3961) la Corte ha dichiarato che il fatto di esigere che una merce venga messa in commercio in una confezione avente una determinata forma può costituire misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30. Lo stesso principio deve valere anche per il divieto di usare un determinato recipiente.

Non è stato dimostrato che la restrizione di cui trattasi sia giustificata da motivi inerenti alla tutela del consumatore. Nella sentenza *Rau* la Corte ha affermato che l'esigere che la margarina fosse messa in commercio in confezioni di forma cubica non era giustificato dall'intento di garantire che il consumatore non la confondesse col burro, poiché questo scopo poteva essere raggiunto con mezzi meno restrittivi, come l'etichettatura. È vero che, come sostiene il governo tedesco, un contenitore a forma di cubo non costituisce necessariamente indicazione di origine, mentre questo è, assertivamente, il caso della bottiglia. Tuttavia, si è già ammesso che la bottiglia avente la forma di cui trattasi indichi più di un luogo d'origine. Per di più è dubbio che il consumatore possa stabilire che il vino ha una determinata origine basandosi solo sulla forma del recipiente, senza fare attenzione all'etichetta o ad altre caratteristiche. Peraltro la stessa Corte, nella causa 113/80, *Commissione/Irlanda* (Racc. 1981, pag. 1625) si rifiutò di ammettere che il fatto che un «souvenir» dell'Irlanda rappresenti qualcosa di tipicamente irlandese implichi, di per sé, che l'oggetto sia stato fabbricato in territorio irlandese. Nel nostro caso l'etichettatura mi sembra costituire un mezzo del tutto accettabile per indicare l'origine e altre caratteristiche, se non altro — se ci si può basare sulla comune esperienza — perché il vino rosso e il vino bianco hanno un aspetto diverso, a meno che non siano contenuti in bottiglie molto opache; nessuno, però, ha asserito che le bottiglie di cui si discute siano molto opache. Sebbene spetti al giudice nazionale stabilire se l'etichettatura fosse sufficiente per evitare confusioni, ritengo che l'etichetta usata nella fattispecie indicasse molto chiaramente, perfino all'acquirente occasionale, l'origine del vino.

L'argomento relativo alla prevenzione della concorrenza sleale condivide la sorte di quello basato sulla tutela del consumatore, poiché si asserisce che la slealtà consiste nell'ingenerare confusione nel consumatore. Anche a questo proposito è sufficiente osservare che l'etichettatura costituisce una tutela adeguata.

Si sostiene inoltre che il regolamento tedesco sfugge al divieto stabilito dall'art. 30 in forza dell'art. 36. Si invocano innanzitutto al riguardo le esigenze della conservazione della concorrenza leale e della tutela del consumatore. Come la Corte ha affermato nella causa 133/80, questi motivi non figurano fra le esimenti menzionate nell'art. 36. Si sostiene ancora che, siccome la violazione del § 17 costituisce illecito penale, la deroga al divieto ex art. 30 è giustificata da motivi di ordine pubblico. Questo fatto non può essere, di per sé, sufficiente, altrimenti qualsiasi restrizione potrebbe fruire della deroga: basterebbe darle la forma di norma penale. Nel caso presente, poi, nulla indica che la deroga possa essere giustificata da altri motivi inerenti all'ordine pubblico.

Infine si argomenta che il regolamento tedesco è giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale poiché le bottiglie di cui trattasi costituiscono, da sole, indicazione indiretta di origine. A mio avviso, queste bottiglie non sono, in sé e per sé, tanto caratteristiche da assurgere a mezzo di indicazione di origine, e non a caso nel mar-

chio depositato dai produttori della Franconia l'immagine della bottiglia comprende anche l'etichetta caratteristica. Accanto alle Bocksbeutel tedesche si possono trovare in negozio vini diversi dai vini della Franconia — e cioè quelli per il cui smercio i produttori hanno acquisito per lunga tradizione il diritto di usare bottiglie di questa forma — anche se tra i recipienti vi è qualche piccola differenza. Di conseguenza, non è necessario stabilire se un'indicazione indiretta di origine possa costituire «proprietà industriale e commerciale». Anche ammettendo che la bottiglia costituisca un'indicazione del genere e una proprietà industriale e commerciale, la restrizione in oggetto non mi sembra comunque giustificata. Un'adeguata etichettatura può bastare ad evitare il pericolo di confusioni. Secondo me, la restrizione stabilita dalle autorità tedesche è in ogni caso idonea a costituire una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Per questi motivi, suggerisco che le questioni sottopostevi siano risolte come segue:

1. L'applicazione di un provvedimento adottato da uno Stato membro, il quale vieti l'uso di bottiglie di una determinata forma per vini diversi da quelli prodotti in una determinata zona di questo Stato membro e quindi l'importazione di vino legittimamente messo in commercio in bottiglie simili in un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del Trattato qualora il consumatore possa essere tutelato e informato, e la lealtà dei negozi commerciali garantita, con mezzi che ostacolino in minore misura la libera circolazione delle merci.

2. Nelle circostanze specifiche della fattispecie non è stato prodotto alcun elemento atto a dimostrare che una misura del genere sia giustificata da uno dei motivi indicati nell'art. 36 del Trattato.

   Le spese sostenute dal Prantl in occasione del procedimento pregiudiziale vanno considerate spese relative ad una fase del giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale. Non si dovrebbe statuire sulle spese sostenute dai partecipanti al procedimento pregiudiziale.